

DELIBERA N. 248/19/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio*

2019”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 20 maggio 2019 (prot. n. 215698) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Monterotondo a seguito della segnalazione presentata dal Gruppo Consiliare M5S per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione comunale in relazione all’inaugurazione avvenuta in data 9.5.2019 del reparto di Lungodegenza dell’ospedale di Monterotondo nella quale si fa presente che i sigg.ri Cavalli, Lupi, Barone e Ruggeri (rispettivamente Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Monterotondo, Vicesindaco del Comune di Monterotondo, Assessore alla cultura del Comune di Monterotondo e candidato Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Monterotondo) hanno preso parte all’iniziativa insieme all’Assessore alla sanità della Regione Lazio. In particolare, secondo la segnalazione “*l’ASL ROMA5 sul proprio sito istituzionale in data 9.5.2019 ha divulgato contenuti non conformi a quanto previsto dalle disposizioni in materia*”. Successivamente, il Comitato, nel rilevare che “*il Commissario straordinario dell’ASL ROMA 5 ha comunicato la disponibilità a rimuovere il comunicato dal sito web della ASL*” e che “*il comunicato è stato rimosso dal sito web*” ha proposto l’archiviazione del procedimento non ravvisando profili di violazione dell’art. 9;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 24 maggio 2019 con la quale il Commissario straordinario dell’ASL ROMA5, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni ed ha comunicato la rimozione del comunicato dal sito web della ASL;

PRESA VISIONE dell’allegata alla documentazione istruttoria e in particolare del *link* in cui è evidente la comunicazione istituzionale facente riferimento al reparto di lungodegenza;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, ad “*illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento*”;

CONSIDERATO, che la lettera oggetto di segnalazione costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all’ASL ROMA5;

PRESO ATTO altresì che l’Amministrazione ha provveduto a rimuovere dal sito istituzionale il comunicato oggetto di denuncia, così come accertato da CO.RE.COM. competente;

RAVVISATA, pertanto, la rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000 della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente delle notizie relative alle iniziative oggetto di segnalazione;

ATTESO CHE la rimozione dal sito istituzionale, accertata dal Comitato all’esito dell’istruttoria, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall’art. 9 della legge n. 28/2000, ovvero che sul sito dell’ASL in data 24 maggio 2019 non era più pubblicata la notizia relativa all’evento inaugurale;

PRESO ATTO dell’adeguamento spontaneo dell’Amministrazione comunale;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Monterotondo e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi